



A tutte le Aziende Clienti

**ARMONIZZAZIONE DEL CUNEO FISCALE AI BLOCCHI DI PARTENZA
LA "FINE" DEL C.D. "BONUS RENZI - AL VIA IL NUOVOTRATTAMENTO
INTEGRATIVO E ULTERIORE DETRAZIONE FISCALE DA LUGLIO 2020
(D.L. N. 3 DEL 5 FEBBRAIO 2020 – ART. 128 COMMA1, D.L. N. 34 DEL
19 MAGGIO 2020)**

PREMESSA INTRODUTTIVA

Come anticipato nelle nostre precedenti circolari prende il via con il mese di luglio 2020 la **prima fase transitoria di riforma fiscale del reddito da lavoro dipendente e assimilato**. Questo primo intervento di revisione del sistema di tassazione del reddito di lavoro dipendente e assimilato non assume carattere di stabilità ma rappresenta una fase di transizione in vista di una revisione strutturale dell'intero sistema delle detrazioni fiscali.

Di fatto, in questa prima parte che coinvolgerà i redditi fino ad euro 40.000,00, si individua un "complesso allargamento" dei beneficiari del ex c.d. "bonus Renzi". Vediamo di seguito di anticiparvi in maniera quanto più semplificata chi saranno i beneficiari di questa prima parte della riforma e in che modo e quanto sarà effettivamente il beneficio netto in busta paga.

Dal 1° luglio 2020, la normativa che disciplina il bonus 80 euro (comma 1-bis, art. 13, TUIR – c.d. **bonus Renzi**) risulta abrogata. Per le prestazioni di lavoro rese **fino al 30 giugno 2020**, il bonus 80 euro rimarrà riconosciuto in busta paga ai lavoratori aventi diritto secondo le regole ordinarie (in misura piena per i titolari di reddito complessivo non superiore a euro 24.600, in misura ridotta per i titolari di redditi superiori a euro 24.600 e fino a euro 26.600).

Per le prestazioni di lavoro dipendente ed assimilato rese **dal 1° luglio 2020**, sono previste due nuove misure di sostegno ai redditi, alternative tra loro: un **trattamento integrativo** e un'**ulteriore detrazione fiscale** (artt. 1 e 2, DL n. 3/2020). Analogamente a quanto previsto per il bonus 80 euro, anche le nuove misure spettano subordinatamente al rispetto di determinati limiti **di reddito complessivo annuo** prodotto dal lavoratore e sono **obbligatoriamente riconosciute in automatico dal sostituto d'imposta sulla base dei dati in suo possesso** ovvero (vista la complessità del nostro sistema fiscale) sulla base del reddito effettivo del mese di competenza in cui si elabora la busta di paga, aggiungendo il reddito effettivo erogato fino al mese di competenza in cui si predispone la busta di paga e sommando in maniera preventiva le retribuzioni contrattuali presunte fino al termine dell'anno fiscale di competenza. "*Giusto per semplificare*".

Prima parte: Il trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Si tratta di un bonus che spetta, per le prestazioni di lavoro rese dal 1° luglio 2020, ai titolari di

- **reddito complessivo annuo non superiore a euro 28.000;**
- IRPEF lorda, al netto delle Altre detrazioni (di cui all'art. 13, comma 1, TUIR), positiva.

Il trattamento integrativo non concorre alla formazione del reddito imponibile e ammonta a



- 600 euro per l'anno 2020 (si considera solo il semestre luglio-dicembre)
- 1.200 euro a decorrere dall'anno 2021 (considerando tutti i 12 mesi dell'anno fiscale)

L'importo spettante è rapportato al periodo di lavoro e **deve essere erogato in via automatica dal sostituto d'imposta** (datore di lavoro o committente) ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020.

In sede di conguaglio (fine anno o fine rapporto), il sostituto d'imposta verifica la spettanza del trattamento integrativo e, **qualora rilevi la non spettanza**, provvede al recupero in busta paga dell'intero importo (ove quest'ultimo superi 60 euro, il recupero viene effettuato in otto rate di pari ammontare, a decorrere dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio).

Parte seconda: L'Ulteriore detrazione fiscale

Ai titolari di redditi complessivi superiori a euro 28.000 e fino a euro 40.000, per le prestazioni di lavoro rese **dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020**, ***viene invece riconosciuta un'ulteriore detrazione fiscale sull'IRPEF lorda (in questo caso, il beneficio non consiste in un bonus erogato in busta paga bensì in una riduzione dell'imposta dovuta).***

Considerando che anche in questo caso il Sostituto di imposta dovrà procedere mese per mese a determinare la proiezione del reddito del proprio dipendente verificando, in sede di predisposizione della busta di paga, il reddito effettivo del mese di competenza aggiungere il reddito effettivo erogato nei mesi precedenti e sommando in maniera preventiva le mensilità contrattuali previste fino al termine dell'anno fiscale di competenza. L'importo della detrazione varia in funzione dell'ammontare del reddito complessivo: da poco meno di 100 euro mensili per redditi complessivi prossimi alla soglia inferiore (euro 28.000) si riduce progressivamente all'aumentare del reddito complessivo fino ad azzerarsi in corrispondenza di redditi pari o superiori alla soglia di euro 40.000.

L'ulteriore detrazione spettante è **rapportata al periodo di lavoro** ed è riconosciuta in via automatica dal sostituto d'imposta (datore di lavoro o committente) ripartendola fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020. In sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, il sostituto d'imposta verifica la spettanza dell'ulteriore detrazione e, **qualora rilevi la non spettanza**, provvede al recupero in busta paga dell'intero importo (ove quest'ultimo superi 60 euro, il recupero viene effettuato in otto rate di pari ammontare, a decorrere dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio).



Di seguito riportiamo una tabella esemplificativa per evidenziare i benefici sul netto in busta paga del nuovo sistema introdotto rispetto alle soglie di reddito annuali per l'anno 2020

TABELLA ESEMPLIFICATIVA DI MATURAZIONE DEL BONUS RENZI E DEI NUOVI CREDITI/DETRAZIONI IRPEF				
ANNO DI IMPOSTA 2020				
	Bonus Renzi	T.I.R.	Ulteriore detrazione	
Reddito di riferimento	gennaio-giugno	luglio-dicembre		Totale annuo
24.000,00 €	480,00 €	600,00 €	- €	1.080,00 €
25.000,00 €	384,00 €	600,00 €	- €	984,00 €
26.000,00 €	144,00 €	600,00 €	- €	744,00 €
27.000,00 €	- €	600,00 €	- €	600,00 €
28.000,00 €	- €	600,00 €	- €	600,00 €
29.000,00 €	- €	- €	582,86 €	582,86 €
30.000,00 €	- €	- €	565,71 €	565,71 €
31.000,00 €	- €	- €	548,57 €	548,57 €
32.000,00 €	- €	- €	531,43 €	531,43 €
33.000,00 €	- €	- €	514,29 €	514,29 €
34.000,00 €	- €	- €	497,14 €	497,14 €
35.000,00 €	- €	- €	480,00 €	480,00 €
36.000,00 €	- €	- €	384,00 €	384,00 €
37.000,00 €	- €	- €	288,00 €	288,00 €
38.000,00 €	- €	- €	192,00 €	192,00 €
39.000,00 €	- €	- €	96,00 €	96,00 €
40.000,00 €	- €	- €	- €	- €



Operatività

A decorrere da luglio 2020 ai fini del riconoscimento del trattamento integrativo e dell'ulteriore detrazione fiscale si dovrà operare nella seguente modalità:

1. per la platea dei soggetti che in sede del c.d. "Bonus Renzi" avevano già effettuato una espressa scelta, si considererà valida la stessa fino ad eventuale nuova comunicazione;
2. per la nuova platea di beneficiari che non avessero formalizzato in passato espressa scelta rispetto al c.d. "Bonus Renzi", si dovrà procedere all'erogazione del beneficio. Il dipendente potrà eventualmente esprimere per iscritto all'azienda la volontà che il trattamento Integrativo del reddito o l'ulteriore detrazione NON venga applicata.

Lo Studio, come per il c.d. "BONUS RENZI", ha introdotto nella propria modalità di gestione, anche se non espressamente prevista dalla norma di Legge, la possibilità di richiedere all'azienda di usufruire del Trattamento Integrativo del Reddito (T.I.R.) E/O dell'Ulteriore detrazione in sede di conguaglio di fine anno o fine rapporto.

Tale scelta è consigliata dallo Studio, soprattutto nei casi in cui il reddito del dipendente subisce variazioni a seguito di straordinari e/o premi individuali con il rischio del superamento della soglia di reddito ordinaria prevista nel calcolo e la restituzione dell'intera nuova agevolazione in sede di conguaglio.

A tal fine si allega alla presente apposito modello (all.1) da consegnare e far sottoscrivere ai propri collaboratori dipendenti qualora segnalino la volontà diversa da quella introdotta dalle nuove norme o dalla scelta effettuata precedentemente. Il modello dovrà essere restituito allo Studio in copia per la registrazione dell'eventuale nuova scelta.

Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento consigliando di esporre la presente informativa nelle bacheche riservate ai dipendenti o di diffonderla ai fini informativi.

Distinti saluti.